

Ai gentili clienti
Loro sedi

Inail casalinghe: la scadenza è al 31 gennaio 2012

Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che **entro il prossimo 31.01.2012 scade il termine per il versamento del premio per l'assicurazione contro gli infortuni domestici**. Il **costo annuale dell'assicurazione** è rimasto **invariato ed è di euro 12,91** da pagarsi mediante bollettino pre-compilato che l'Istituto dovrebbe averLe spedito e che deve essere utilizzato anche nel caso di inesattezza dei dati ivi riportati. Per comunicare all'Istituto le eventuali correzioni o variazioni è possibile telefonare al **numero gratuito 803-164** o utilizzare il modulo allegato alla lettera che l'Inail dovrebbe appunto averLe spedito. **Si ricorda che pagando entro il 31 gennaio, la tutela assicurativa decorrerà comunque dal 1° gennaio 2012; se invece si effettua il pagamento dopo il 31 gennaio, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento**. Si precisa che il pagamento dell'assicurazione per l'anno 2012 è dovuto anche se il possesso di uno dei requisiti viene meno nel corso dell'anno. Coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2012, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, dovranno pagare il premio assicurativo per l'intero importo di 12,91 euro. L'assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2012).

Premessa

Scade il prossimo 31.01.2012 il termine per il pagamento del premio per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Il pagamento del premio, come noto, permette la copertura dagli infortuni domestici per tutto l'anno 2012, anche se il suo versamento effettivo può avvenire entro il 31.01.2012. Nel solo caso di pagamento tardivo – ovvero successivamente al 31 gennaio – il periodo assicurativo inizia a decorrere dal giorno successivo del pagamento. Dato l'approssimarsi della scadenza, quindi, raccomandiamo di effettuare entro e non oltre martedì 31 gennaio 2012 il

pagamento del premio. Diversamente, i potenziali interessati perderanno la possibilità di accedere per parte dell'anno in corso alla copertura dei rischi.

Modalità di pagamento

Il bollettino può essere pagato:

- **online** sul portale www.inail.it per i titolari di carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta
- attraverso il **servizio di c/c online** (*home banking*)
- **tramite bonifico bancario**. Dall'anno scorso, infatti, sul bollettino è presente il codice IBAN che permette il pagamento presso gli sportelli bancari. Nella causale del bonifico **è necessario indicare il codice fiscale della casalinga/o, l'anno di competenza del premio, il codice utente, il nome e il cognome della casalinga/o**
- **tramite postagiuro o giroconto bancario**.

Si rammenta che nel caso in cui, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assicurazione, non venga osservato l'obbligo del versamento del premio, è prevista l'applicazione di sanzioni di legge da parte dell'Istituto. **In caso di infortunio**, è necessario far pervenire alla Sede INAIL più vicina alla Sua abitazione il modulo per ottenere la valutazione dell'invalidità riportata, ai fini dell'eventuale erogazione della rendita prevista dalla legge. Le ricordiamo che si ha diritto al risarcimento solo se l'invalidità permanente è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. La informiamo, inoltre, che, a decorrere dal 17 maggio 2006, nell'assicurazione rientra anche l'infortunio mortale. In tale ipotesi, è prevista la corresponsione di una rendita ai superstiti aventi diritto in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge; agli stessi spetta anche il beneficio "una tantum" introdotto per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

Per qualsiasi **ulteriore informazione** potrà comunque:

- chiamare il numero gratuito INAIL 803-164;
- collegarsi al portale www.inail.it;
- recarsi presso una Sede INAIL;
- recarsi presso o contattare le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcasalinghe 06-68806804, 091-6820335; Movimento Italiano Casalinghe 030-2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL 06-32482242 – lun. merc. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30) ed i Patronati.

Soggetti interessati

Il 31 gennaio 2012 scade il termine per il versamento del premio Inail per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. E' bene ricordare che sono obbligati ad assicurarsi coloro che:

- abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
- svolgano, in via non occasionale, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
- svolgano le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito;
- non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di di previdenza sociale.

A titolo d'esempio sono ricompresi nell'assicurazione:

- ↘ gli **studenti** anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza;
- ↘ i titolari di **pensione INPS**;
- ↘ i **titolari di pensione** anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;
- ↘ i **lavoratori in mobilità**;
- ↘ i **lavoratori in cassa integrazione guadagni ad ore zero**;
- ↘ i **soggetti che svolgano un'attività lavorativa che non copre l'intero anno** (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

Sono esclusi dall'obbligo di assicurarsi, **coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.**

Il premio

Il premio è a carico dello Stato se **l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.**

PARAMETRI DI VERIFICA - SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL PREMIO	
Nel reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del soggetto assicurabile e del suo nucleo familiare <u>devono essere compresi tutti i redditi posseduti ed in particolare:</u>	NON concorrono alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell'IRPEF, tra l'altro:
→ redditi di lavoro ed assimilati desumibili dal CUD relativo all'anno precedente: retribuzioni, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, pensioni (escluse quelle di guerra e comprese le pensioni	→ rendita diretta erogata dall'INAIL per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25 luglio 2000; → rendita ai superstiti erogata dall'INAIL; → rendita di "passaggio" per silicosi ed

privilegiate ordinarie);

→ redditi dei fabbricati, compresa l'abitazione principale (c.d. "prima casa"), anche se la relativa rendita catastale viene poi dedotta totalmente dal reddito lordo;

→ altri redditi (di terreni, di lavoro autonomo, di capitale, d'impresa e diversi) percepiti nell'anno precedente dal soggetto assicurabile, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare, conviventi, anche se non fiscalmente a carico. Il soggetto che possiede redditi scaturenti da attività che comportino l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale non è soggetto all'obbligo di assicurazione;

→ in caso di assicurato separato o divorziato, l'assegno periodico al coniuge, soltanto per la quota stabilita dal giudice relativamente al mantenimento del coniuge stesso, con esclusione, quindi, di quella relativa al mantenimento dei figli; inoltre, la casa ex residenza coniugale, nel caso in cui il soggetto all'obbligo assicurativo divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sia assegnatario dell'abitazione con provvedimento del Tribunale;

→ indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall'INAIL;

→ integrazione della rendita diretta erogata dall'INAIL

asbestosi erogata dall'INAIL;

→ assegno erogato dall'INAIL per assistenza personale continuativa;

→ assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL;

→ speciale assegno continuativo mensile erogato dall'INAIL;

→ erogazione integrativa INAIL di fine anno;

→ rendita diretta erogata dall'INAIL a seguito di infortunio domestico;

→ indennizzi in capitale o in rendita diretta erogati dall'INAIL per invalidità permanente per eventi successivi al 25 luglio 2000;

→ redditi soggetti a tassazione separata (TFR, competenze arretrate, ecc.);

→ pensioni di guerra, elargizioni a vittime di terrorismo e criminalità;

→ indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali e ai ciechi civili assoluti;

→ pensione di invalidità civile;

→ assegni ricevuti dal coniuge per il mantenimento dei figli;

→ redditi soggetti a ritenuta definitiva (ossia a titolo di imposta), come gli interessi sui depositi bancari;

→ redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come gli utili da quote di fondi comuni di investimento;

→ assegni familiari e assimilati;

→ la maggiorazione sociale delle pensioni

Come ci si assicura

Per assicurarsi, è necessario ritirare il bollettino di pagamento presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Il bollettino sarà intestato ad : "INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, n.6 -00144 Roma"; attenzione particolare andrà prestata all'inserimento dei dati e soprattutto del codice fiscale. **L'importo da**

versare è di € 12,91. Tale **importo** (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

The image shows two forms from INAIL. The left form is titled 'Forma Esente' and contains the following information: 'INAIL N. POLICIA 30621049', 'di Euro 12-91', 'INAIL', 'I.N.A.I.L. ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI', 'P. Le G. PASTORE, 6 - 00100 ROMA'. It has fields for 'Cognome', 'Nome', 'V. Esente', and 'Anno'. The right form is titled 'Forma Contributo' and contains: 'INAIL N. POLICIA 30621049', 'di Euro 12-91', 'INAIL', 'T.M.A.T.-I. ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI', 'P. Le G. PASTORE, 6 - 00100 ROMA'. It features a grid for monthly contributions with columns for 'CONTRIBUTO', 'CATEGORIA', 'MENSILE', and 'ANNO'. At the bottom right, it shows '30621049 < 451 >'.

Rinnovo dell'iscrizione

Coloro che si sono già iscritti negli anni passati dovrebbero aver ricevuto una lettera dell'INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell'assicurato e **l'importo da versare entro il 31 gennaio 2012.** **Coloro che, invece, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento** reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati

Pagamento del premio on line

È possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo:

- **online** sul portale www.inail.it per i titolari di carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta
- attraverso il **servizio di c/c online (home banking)**
- **tramite bonifico bancario.** Quest'anno, infatti, sul bollettino è presente il codice IBAN che permette il pagamento presso gli sportelli bancari. Nella causale del bonifico **è necessario indicare il codice fiscale della casalinga/o, l'anno di competenza del premio, il codice utente, il nome e il cognome della casalinga/o**
- **tramite postagiuro o giroconto bancario.**

Soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato

I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato (il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro):

- **in caso di prima iscrizione** devono compilare il **modulo di autocertificazione** che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è reperibile

anche presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.

Per quanto riguarda gli **anni successivi alla prima iscrizione**, i soggetti che:

- **rientrano nei limiti di reddito** restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
- **superano i limiti di reddito** devono pagare il premio di 12,91 euro, entro il 31 gennaio 2012;
- **se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione** devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello.

Alla sede Inail di

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____
domiciliato/a _____ a _____ in
Via/Piazza _____

Codice Fiscale _____ iscritto/a all'Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 3 dicembre 1999, n. 493) mediante autocertificazione in quanto esonerato/a dal pagamento del premio, dichiara di non essere più in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della L. 493/1999 e chiede pertanto la cancellazione dall'assicurazione.

Data _____

Firma _____

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO